Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Martedì, 24 gennaio 1928 - Anno VI — Numero 19

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Nomina di Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 22 gennaio 1928, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato S. E. il conte avv. prof. Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, senatore del Regno, Governatore della Somalia.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 284.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2656.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri ed i capi cantonieri delle strade di pertinenza dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 settembre 1885, n. 3489, col quale fu costituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri e i capi cantonieri delle strade nazionali (ora strade di 1ª classe) del Regno e fu approvato il relativo statuto;

Visti i successivi R. decreto 11 febbraio 1906, n. 51, decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 664, decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 2005, R. decreto 9 novembre 1923, n. 2587, R. decreto 12 marzo 1925, n. 346, e R. decreto 29 luglio 1926, n. 1405, portanti modifiche all'originario statuto organico;

Ritenuta la opportunità di apportare ulteriori modifiche al detto statuto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri ed i capi cantonieri delle strade di pertinenza dello Stato, statuto composto di 24 articoli e di un allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, restando abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 145. — SIROVICH.

Statuto organico della Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e i cantonieri delle strade di pertinenza dello Stato.

I. — *Istituzione e scopo della Cassa.*

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Cassa di mutuo soccorso, per pensioni e sussidi a beneficio dei capi cantonieri e dei cantonieri delle strade di pertinenza dello Stato.

Art. 2.

La Cassa ha per iscopo:

1° accordare pensioni vitalizie;

2° accordare sussidi straordinari una volta tanto, ovvero sussidi rinnovabili d'anno in anno a seconda dei fondi disponibili:

a) ai cantonieri e capi cantonieri che si rendessero inabili al servizio e non avessero diritto a pensione;

b) alle vedove ed orfani di cantonieri e capi cantonieri morti in servizio attivo senza diritto a pensione.

Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa tutti i cantonieri delle strade di 1ª classe che hanno prestato il giuramento prescritto dalle norme in vigore.

Art. 4.

Possono su loro domanda essere inscritti alla Cassa per acquistare diritto alle pensioni vitalizie i capi cantonieri, e i cantonieri di strade di pertinenza delle Provincie che entrino a far parte dei relativi ruoli, quando le Amministrazioni da cui dipendono stabiliscano, per l'ammissione in servizio dei loro agenti, le stesse condizioni prescritte per i cantonieri statali e purchè le Amministrazioni stesse si obblighino a pagare per essi alla Cassa i contributi di cui agli articoli 5 e 6 del presente statuto.

I capi cantonieri e i cantonieri statali che, in base a disposizioni legislative o regolamentari, cessino di far parte dei ruoli governativi e vengano inscritti in quelli delle Provincie, come pure quelli di ruolo provinciale specificati nel precedente comma, potranno continuare rispettivamente a mantenere o a chiedere la iscrizione alla Cassa per acquistare il diritto alla pensione vitalizia, anche se le Amministrazioni provinciali alle quali essi hanno fatto passaggio non volessero assumersi gli obblighi predetti. In questo caso essi pagheranno direttamente alla Cassa i loro contributi per il fondo pensioni nella forma e nei modi che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di questi pagamenti il contributo sarà aumentato del mezzo per cento.

Chi non paga il contributo per sei mesi consecutivi e chi, allo scadere dei sei mesi da che è rimasto in ritardo nei pagamenti, non si mette al corrente pel pagamento sia del contributo che dell'aumento cui è andato soggetto per il ritardo stesso, decade da ogni diritto alla pensione. In tal caso i contributi che ha pagati vanno a beneficio della Cassa.

I capi cantonieri e i cantonieri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che intendano concorrere anche alla concessione dei sussidi, debbono farne espressa domanda all'atto della loro iscrizione alla Cassa e versare i contributi prescritti dall'art. 11 del presente statuto.

Le Amministrazioni provinciali debbono assumere anche per questi contributi l'obbligo di cui al 1° comma del presente articolo.

II. — *Pensioni vitalizie.*

Art. 5.

Il contributo che gli inscritti alla Cassa di mutuo soccorso devono dare per costituire il fondo per le pensioni vi-

talizie, consiste in una tassa mensile determinata dall'età di ciascun cantoniere al momento in cui è assunto in servizio e corrispondente al rispettivo annuo importo indicato nella tabella che segue:

ETÀ all'ammissione in servizio	Contributo annuo dei cantonieri	Contributo annuo dei capi cantonieri
20	30 —	37.40
21	31.20	38.90
22	32.40	40.90
23	34.80	43.10
24	37.20	45.40
25	38.40	47.80
26	40.80	50.40
27	43.20	53.20
28	45.60	56.10
29	48 —	59.20
30	50.40	62.50
31	52.80	66.10
32	56.40	69.90
33	60 —	74 —
34	62.40	78.30
35	67.20	83 —

Gli importi annui fissati nella presente tabella, nel caso in cui se ne verificasse la necessità, potranno essere soggetti a revisione da parte del Comitato amministratore della Cassa, salvo l'approvazione del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6.

Nel caso di promozione di un cantoniere a capo cantoniere, questi continuerà a pagare il contributo che gli era prima imposto, aumentato della quinta parte di quello fissato pei capi cantonieri che entrassero in servizio all'età in cui egli è stato promosso.

I cantonieri promossi capi cantonieri in età dai 36 ai 50 anni saranno tenuti a pagare, oltre al contributo loro imposto in precedenza, la somma di L. 2 mensili; quelli promossi dopo gli anni 50 la somma invece di L. 3 mensili.

Art. 7.

Gli inscritti alla Cassa di mutuo soccorso e soggetti al contributo pel fondo pensioni, hanno diritto, allorchè raggiungono in servizio il 65° anno di età, ad una pensione annua di L. 800, se sono cantonieri, e L. 1000 se capi cantonieri.

Art. 8.

Gli inscritti alla Cassa divenuti permanentemente inabili al servizio, hanno diritto ad una pensione annua di L. 600 se cantonieri e di L. 700 se capi cantonieri, purchè abbiano compiuto 30 anni di effettivo servizio; e ad una pensione annua di L. 650 se cantonieri e di L. 800 se capi cantonieri quando abbiano compiuto 35 anni di effettivo servizio.

Art. 9.

E' data facoltà ai cantonieri ed ai capi cantonieri di versare un contributo doppio di quello prescritto, secondo i casi, dall'art. 5 e dall'art. 6, per conseguire una pensione doppia.

Art. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1926, le pensioni dirette e di riversibilità esistenti a tale data, sono aumentate di 2/3 del loro ammontare originario.

Saranno parimenti liquidate nella misura del precedente comma le pensioni dirette o di riversibilità che verranno a maturare per gli inscritti alla Cassa di mutuo soccorso in servizio alla data suddetta, fermo restando, per essi, a decorrere dal 1° luglio 1926, l'obbligo dei contributi nella misura fissata dai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 11.

I capi cantonieri e i cantonieri inscritti alla Cassa ed in servizio al 1° luglio 1926, godranno la pensione stabilita nei precedenti articoli 7 e 9 se, entro il 31 dicembre 1926, ne abbiano fatto espressa domanda al Comitato amministratore della Cassa e abbiano versato, a decorrere dal 1° luglio 1926, in aggiunta ai contributi dovuti ai sensi degli articoli 5 e 6, i contributi supplementari indicati nella tabella allegata al presente statuto, in corrispondenza all'età compiuta da ciascuno di essi al 30 giugno 1926.

I capi cantonieri e i cantonieri che, avendo fatto uso della facoltà concessa dagli statuti precedentemente in vigore, hanno versato contributi doppi per conseguire il raddoppiamento della pensione, continueranno a pagare lo stesso contributo come per il passato.

Art. 12.

Alle vedove degli agenti morti in pensione, ed in mancanza di esse ai loro orfani sino alla età di anni 18 compiuti, verrà assegnata una pensione annua corrispondente alla quarta parte di quella goduta dall'agente.

Alle vedove ed, in mancanza di esse, agli orfani, sino all'età di 18 anni, degli agenti deceduti dopo aver raggiunto in servizio il 65° anno di età, o, se di età inferiore, dopo compiuti 30 anni di servizio effettivo, sarà assegnata una pensione corrispondente alla quarta parte di quella che sarebbe spettata all'agente.

Le vedove che passino a seconde nozze decadono dal diritto alla pensione.

III. — *Sussidi.*

Art. 13.

Il contributo che gli inscritti alla Cassa di mutuo soccorso devono versare per costituire il fondo per i sussidi, consiste in una tassa mensile di L. 1.50 per i cantonieri e L. 2 per i capi cantonieri.

Il pagamento dei contributi per il fondo sussidi è obbligatorio senza alcuna eccezione o interruzione per la durata del servizio.

Art. 14.

Nei limiti delle somme disponibili saranno accordati sussidi a quei cantonieri, che, senza loro colpa, fossero ridotti permanentemente inabili al lavoro ed a tenore del presente statuto non avessero conseguito diritto a pensione.

Per coloro che avessero prestato non meno di 20 anni di servizio effettivo, il sussidio potrà essere rinnovabile d'anno in anno.

Nella concessione di questi sussidi sarà tenuto conto degli anni di servizio, dello stato di famiglia e della moralità di colui a cui deve essere accordato.

Art. 15.

Potranno essere accordati sussidi alle vedove ed agli orfani dei cantonieri morti prima di aver compiuto il 30° anno di servizio quando il matrimonio sia stato celebrato almeno un anno prima della morte del cantoniere.

Non potranno essere accordati sussidi alla vedova, che al tempo della morte del marito ne fosse legalmente separata per propria colpa, nè alla vedova che passi a seconde nozze, come pure agli orfani che avessero superato l'età di anni 18.

Nella concessione di questi sussidi si terrà conto degli anni di servizio del cantoniere defunto e l'ammontare dei sussidi stessi non potrà in ogni caso superare dieci mesate del salario di cui egli era fornito.

Art. 16.

I capi cantonieri ed i cantonieri delle strade di pertinenza delle Provincie, contemplati dall'art. 4 del presente statuto, iscritti alla Cassa, ed in servizio al 1° luglio 1926, potranno concorrere alla concessione dei sussidi di cui agli articoli 14 e 15 se, entro il 31 dicembre 1926, ne abbiano fatta espressa domanda al Comitato amministratore della Cassa e abbiano lasciato i contributi prescritti dall'art. 13 dello statuto. Ai detti capi cantonieri e cantonieri i sussidi sopra menzionati potranno essere accordati subordinatamente alla disponibilità dei fondi ed alle domande di sussidi presentate dagli altri agenti che hanno versato i contributi fin dal momento della loro iscrizione alla Cassa.

IV. — *Disposizioni comuni.*

Art. 17.

Salve le eccezioni portate dall'art. 4, i contributi degli inscritti alla Cassa, così per il fondo delle pensioni, come per quello dei sussidi, si esigeranno mediante ritenuta mensile sul loro salario.

Art. 18.

I cantonieri, che per volontaria dimissione o licenziamento dipendente da cause imputabili a loro colpa cessano dal servizio, non possono pretendere alcun rimborso dei contributi da essi pagati.

Art. 19.

Le entrate della Cassa di mutuo soccorso dei cantonieri, da qualunque cespite provengano, saranno dall'Amministrazione della Cassa stessa impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi presso la Banca d'Italia, o in altro modo da designarsi volta per volta con decreto Ministeriale.

Art. 20.

L'amministrazione della Cassa di mutuo soccorso terrà due conti separati: uno per il fondo delle pensioni, l'altro per il fondo dei sussidi.

Al fondo per le pensioni saranno attribuiti i contributi stabiliti dall'art. 5 e dal successivo art. 6, provenienti da quei cantonieri inscritti alla Cassa ai quali col presente statuto si dà diritto a pensione. Al fondo stesso saranno poi attribuiti gli eventuali proventi e le elargizioni che vi potessero essere specialmente destinate.

Il fondo per sussidi sarà invece costituito:

a) dai contributi di cui all'art. 11;

b) dal prodotto delle eventuali multe inflitte ai cantonieri a norma delle disposizioni vigenti;

c) dal contributo di L. 50,000 inscritto annualmente nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

d) da ogni somma che potesse venire destinata alla Cassa e che non fosse stata espressamente destinata al fondo delle pensioni.

L'Amministrazione dovrà tenere sempre distinti i due fondi in modo che la loro separazione apparisca non solo dai bilanci, ma anche dai registri amministrativi e contabili.

Gli eventuali avanzi del fondo sussidi alla fine dell'esercizio costituiranno un fondo di riserva, allo scopo:

1° di pagare le pensioni, ove il relativo fondo risulti insufficiente, salvo reintegro del fondo stesso nell'esercizio successivo;

2° di sopperire alle future eventuali deficienze del fondo sussidi.

V. — *Amministrazione della Cassa.*

Art. 21.

La Cassa di mutuo soccorso è amministrata da un Comitato costituito dal capo della Direzione generale degli affari generali come presidente e da tre consiglieri scelti tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici.

Farà inoltre parte del Comitato, in qualità di consigliere, un capo cantoniere od un cantoniere da designarsi dal segretario generale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, restando a carico della Cassa di provvedere alle eventuali spese di viaggio e di soggiorno del detto rappresentante di classe.

Detto componente il Comitato sarà pure nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici il quale vi provvederà d'ufficio, qualora la Federazione non possa o non voglia effettuare la designazione.

Il Comitato si raduna ogni volta che il presidente lo reputa necessario e delibera su tutti gli affari riflettenti l'amministrazione della Cassa, in conformità delle disposizioni del presente statuto.

Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti, ed in caso di parità quello del presidente sarà prevalente. Per la validità delle deliberazioni si richiederà la presenza della metà dei componenti il Comitato.

Art. 22.

Il Comitato ha facoltà di nominare membri onorari e benemeriti della Cassa di mutuo soccorso tutti coloro che contribuiranno al miglioramento morale e materiale dei cantonieri, mediante qualche notevole prestazione od offerta.

Art. 23.

Delle deliberazioni del Comitato sarà steso processo verbale, che sarà firmato dal presidente e dal segretario, da nominarsi pure con decreto del Ministro per i lavori pubblici tra i funzionari del Ministero.

Per l'esecuzione delle sue deliberazioni, per la tenuta della contabilità, per la formazione dei bilanci annuali degli introiti e delle spese, per la compilazione della relazione annuale prescritta dall'articolo 24 il Comitato si varrà dell'opera del personale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 24.

Ogni anno, a cura del Comitato, dovrà essere pubblicata una relazione sull'andamento economico della Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri e capi cantonieri.

La forma di questa relazione, come tutte le norme riguardanti la contabilità della Cassa, il modo di istruire le domande di pensione e di sussidio e quanto altro potrà occorrere per il regolare funzionamento della Cassa stessa, saranno determinate con speciale regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale.

Roma, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Allegato all'art. 11.

Tabella pel supplemento di annui contributi da versare a norma dell'art. 11 del presente statuto.

Età compiuta al 30 giugno 1926 — Anni	Supplemento di annui contributi da versare in aggiunta a quelli stabiliti dagli articoli 5 e 6 per ottenere la pensione fissata dagli articoli 7 e 9 dello statuto	
	dai cantonieri	dai capi cantonieri
20	4 —	—
21	4.05	—
22	4.10	—
23	4.15	—
24	4.20	—
25	4.25	—
26	4.35	—
27	4.40	—
28	4.45	—
29	4.55	4.80
30	4.60	5.60
31	5.25	6.40
32	5.90	7.20
33	6.55	8 —
34	7.15	8.80
35	7.80	9.60
36	10.25	12.70
37	12.65	15.75
38	15.05	18.85
39	17.50	21.95
40	19.90	25 —
41	25.75	32.10
42	31.55	39.25
43	37.35	46.35
44	43.20	53.45
45	49 —	60.55
46	57.55	71.05
47	66.05	81.60
48	74.60	92.10
49	83.15	102.60
50	91.65	113.10
51	113.75	139 —
52	135.85	164.90
53	157.95	190.80
54	180 —	216.70
da 55 in poi	180 —	240 —

Roma, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Numero di pubblicazione 285.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1928, n. 20.

Provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, riguardante i provvedimenti per le nuove costruzioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove disposizioni per dare largo impulso alla edilizia civile e rurale;

In vista dell'incremento demografico e del raggiunto equilibrio monetario;

Considerata l'opportunità di facilitare e rafforzare il credito edilizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Esenzioni tributarie.

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di anni 25 ai privati, società ed enti che intraprendano la costruzione di case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, nonchè la sopraelevazione di edifici già costruiti, ed agli enti pubblici che costruiscano alberghi popolari.

Tale esenzione spetterà soltanto alle costruzioni che saranno dichiarate abitabili dalle competenti autorità comunali entro il 31 dicembre 1935.

Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo, è concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi che saranno ricavati dalla demolizione e ricostruzione di locali terreni già adibiti ad uso di negozi, botteghe, magazzini ed abitazioni infette e malsane.

La dichiarazione di inabitabilità dovrà essere rilasciata dalla competente autorità.

In tutti i casi previsti in questo articolo la trasformazione dovrà essere denunziata preventivamente alla competente autorità finanziaria.

Art. 3.

L'esenzione di cui all'art. 1 è applicabile, con effetto dal 1° gennaio 1928, anche a quelle costruzioni che siano state iniziate posteriormente al 25 agosto 1925.

Credito edilizio.

Art. 4.

I mutui per le costruzioni e ricostruzioni ammesse alle esenzioni previste nei precedenti articoli 1 e 2 di questo Regio decreto, che saranno concessi dagli enti ed istituti autorizzati dalle vigenti disposizioni, saranno consentiti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, fino alla concorrenza del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, da calcolarsi tenendo conto del maggior

valore scaturiente dal maggior reddito determinato dalla esenzione dei fabbricati da imposta e sovrimposta.

I mutui sopra indicati non possono avere un periodo di ammortamento eccedente i 25 anni stabiliti per la esenzione da imposta e sovrimposta.

Art. 5.

In dipendenza dei mutui concessi, giusta il precedente art. 4, fino all'importo del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, il mutuante, in caso di mancato versamento di una semestralità, ha diritto di procedere in confronto al debitore ipotecario alla riscossione della somma non pagata, con la procedura mobiliare privilegiata stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

In caso di ritardato pagamento di due o più semestralità, il mutuante potrà procedere in confronto al debitore ipotecario alla vendita dell'immobile, con la stessa procedura privilegiata, di cui al comma precedente.

In entrambi i casi è esclusa ogni facoltà di avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette.

Provvedimenti a favore dei Comuni ed enti autonomi di case popolari.

Art. 6.

L'esenzione di cui all'art. 1 del presente decreto-legge è estesa ai fabbricati costruiti od acquistati dai Comuni e dagli enti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto usufruire dei benefici di esenzione dalle imposte e sovraimposte concessi dalla legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive, sino al R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, anche se i fabbricati sono già stati sottoposti ad accertamento ai fini dell'imposta.

In ogni caso non è ammessa alcuna azione di rimborso o di restituzione.

Art. 7.

Gli enti autonomi di case popolari ed economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case popolari ed economiche.

Art. 8.

Il termine di 20 anni, concesso dall'art. 4 della legge 10 marzo 1926, n. 386, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dagli istituti per case popolari, per essere assegnati in locazione con patto di futura vendita, è prorogato ad anni 25.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il Governo è autorizzato ad emanare il regolamento per le norme di applicazione e di coordinazione delle disposizioni indicate nel presente decreto, quando tale regolamento risultasse necessario.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 178. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 286.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2597.

Omologazione della nuova tariffa della tassa di soggiorno nel comune di Riolo-Bagni.

N. 2597. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, si omologa la deliberazione 21 novembre 1926 del commissario prefettizio del comune di Riolo-Bagni, portante aumento della tariffa della tassa di soggiorno stabilita dal relativo regolamento locale.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 287.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2599.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Istituto Moschettini », in Copertino.

N. 2599. R. decreto 22 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Istituto Moschettini », in Copertino, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 288.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2600.

Soppressione del consolato di 2ª categoria in Kattovice e istituzione nella stessa sede di un consolato di 1ª categoria di 2ª classe.

N. 2600. R. decreto 4 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto medesimo, il Regio consolato di 2ª categoria in Kattovice viene soppresso ed è istituito, nello stesso luogo, un Regio consolato di 1ª categoria di 2ª classe con giurisdizione sulle provincie di Slesia, Cieszyn, Kielce e Cracovia, con l'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare in L. 18,000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in annue L. 5000 oro.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928.

Nomina del Regio commissario per il Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Renato Ricci, deputato al Parlamento, è nominato Regio commissario per il Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano, con i poteri e con le facoltà di cui all'art. 4 del precitato R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1928.

Approvazione di tariffa di assicurazione sulla vita, adottata dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'approvazione di varie tariffe di cui alcune da sostituire a quelle attualmente in vigore;

Viste le basi tecniche adottate nei calcoli;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata in conformità dell'esemplare debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, adottata dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, in sostituzione di quella attualmente in vigore:

Tariffa n. 17 di assicurazione, verso un premio annuo, di rendita annua immediata pagabile in vita dell'assicurato.

Roma, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1928.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1923, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, numero 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha approvato il 23 novembre 1927 - Anno VI, la detta tariffa;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, in conformità del testo debitamente autenticato, la seguente tariffa d'assicurazione sulla vita adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa di assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al termine prestabilito in caso di vita di entrambi gli assicurati, ovvero immediatamente al primo caso di premorienza.

Roma, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dal sig. Pergher Carlo per la riduzione del suo cognome in quello di « Demonti »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Pergher Carlo, figlio del fu Davide e della fu Miorelli Virginia, nato a Isera il 4 novembre 1895, è ridotto nella forma italiana di « Demonti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello

stato civile del comune di Mori, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 6 novembre 1926 presentata dalla signora Graser Lina per la riduzione del suo cognome in quello di « Grazia »;

Considerato che il cognome della istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta della interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Graser Lina, figlia di Giuseppe e di Pasquali Maria, nata a Volano il 24 agosto 1900, è ridotto nella forma italiana di « Grazia » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Mori, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato comunicato alla Presidenza della Camera dei deputati, da S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, per la conversione in legge, il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione Verdia-Passolargo in Francofonte (Siracusa).

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 6510, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre stesso anno al registro 26, foglio 17, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione Verdia-Passolargo con sede in Francofonte in provincia di Siracusa.

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione denominato Savona Troppedame, Avona, in Roccalumena (Messina).

Con R. decreto 20 novembre 1927, n. 7956, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928 al registro 1, foglio 79, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione denominato Savona, Troppedame, Avona, con sede in Roccalumena in provincia di Messina.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 23 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.27	Belgrado	33.35
Svizzera	363.95	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.117	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.632	Norvegia	5.05
Spagna	322.98	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.5025	Polonia (Sloty)	217 —
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.07
Praga	56 —	Rendita 3,50 %	73.525
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.363	Rendita 3 % lordo	42.65
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	82.55
New York	18.90	Littorio 5 %	82.20
Dollaro Canadese	18.86	Obbligazioni Venezie 3,50 %	73.30
Oro	364.68		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2808 — Data della ricevuta: 2 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Galleano Maria di Andrea — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 122.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 10 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione della ricevuta: Santi De Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 2506 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.